

# Moratoria per le Pmi su prestiti e leasing

## LA MISURA

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le Pmi con sede in Italia possano avvalersi - dietro comunicazione - di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.

## AMBITO SOGGETTIVO

Le piccole e medie imprese comprendono sia imprese che lavoratori autonomi (quindi vi rientrano anche lavoratori autonomi titolari di partita Iva e le imprese individuali).

Si tratta, quindi, delle micro, piccole e medie imprese appartenenti a qualunque settore di attività. Chi non rispetta i requisiti dimensionali previsti per le Pmi potrà, invece, accedere alla moratoria di cui all'accordo Abi

## QUALI SONO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Numero dipendenti - Meno di 250

Ricavi non superiore a € 50 milioni o Totale attivo di bilancio non superiore a € 43 milioni

*le condizioni relative ai ricavi e al totale di bilancio, sono alternative tra loro*

## FINANZIAMENTI A CUI È APPLICABILE LA MORATORIA

PRESTITI	PROROGA
Linee di credito accordate "sino a revoca" (es. affidamenti bancari, fido di <i>factoring</i> ) esistenti dal 29 febbraio 2020 e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. castelletto di anticipazioni a fronte di presentazione ri.ba. o anticipo fatture).	Non possono essere revocati (neppure in parte) fino alla data del 30 settembre 2020. Il contratto conserva le condizioni in essere alla data del 17 marzo 2020. Non possono essere modificati neppure gli elementi accessori del contratto.
Restituzione dei prestiti non rateali (es. finanziamenti import, finanziamenti "bullet") con scadenza fino al 29 settembre 2020.	La restituzione viene prorogata <i>ex lege</i> fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni preesistenti. La proroga riguarda anche gli elementi accessori del contratto. (*)
Rate di mutui e altri finanziamenti, come i contratti di <i>leasing</i> , a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) con scadenza fino al 29 settembre 2020.	Il pagamento viene riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. Di fatto viene allungato il piano di ammortamento originario. È facoltà del debitore chiedere la sospensione dell'intera rata o solo della quota capitale.

## LE CONDIZIONI

Possono beneficiare delle suddette misure i soggetti:

- le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie «*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*» (i crediti deteriorati si classificano in partite in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni deteriorate scadute e/o sconfinanti);

# Moratoria per le Pmi su prestiti e leasing

- che non abbiano rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da oltre 90 giorni.

Possono ricorrere alle moratorie indicate in tabella anche le imprese in **bonis** anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Nelle Faq del Mef viene precisato che:

- › rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;
- › le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo ai sensi della legge 130/1999;
- › il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

Il mancato pagamento delle rate a seguito della sospensione non determina la segnalazione alla Centrale Rischi

## AMBITO TEMPORALE

Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

## COME ADEMPIERE

La misura si rivolge alle micro imprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che non hanno esposizioni deteriorate, ma hanno subito gli effetti dell'epidemia. A questo scopo, le imprese devono:

- › a farne richiesta (la norma dice che il debitore deve effettuare una "comunicazione") alla banca/intermediario finanziario;
- › ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

È quindi necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia.

L'intermediario finanziario di cui all'articolo 106, Dlgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), come precisato dall'Abi:

1. è tenuto ad accettare le istanze di moratoria; le banche e gli altri intermediari finanziari, pertanto, sono privati della possibilità di valutare autonomamente, in base alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta.

È comunque opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia Pmi (articolo 49 del decreto).

2. è tenuto a verificare la completezza dell'istanza, mentre non è tenuta a verificare la veridicità delle condizioni autocertificate.

L'invio dell'istanza andrà effettuato mediante uno strumento che certifichi l'avvenuta trasmissione, con data certa (es. tramite Pec).